

Documento n.1 del Modello 231

Descrizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n.231/2001

| Stato di aggiornamento | Contenuti dell'aggiornamento |
|------------------------|--|
| Marzo 2016 | Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della prima edizione del Modello 231. |
| 16.09.2020 | Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'aggiornamento integrale del Modello 231. |
| 12.07.2023 | Aggiornamento del Modello 231 alla Legge n.22 del 9 marzo 2022. |
| 27.11.2023 | Aggiornamento al D.lgs. 10 marzo 2023 n.24 ed alla Legge 9 ottobre 2023, n.137. |

- Il Modello 231 è elaborato sulla base delle Linee Guida di Confindustria edizione giugno 2021.
- Il Modello 231 è elaborato sulla base della realtà societaria rilevata a novembre 2023.
- Il Modello 231 si applica a tutte le attività della Cristoforetti Servizi Energia S.p.A. ed agli impianti gestiti dalla stessa, anche se da terzi in nome e per conto della Società.
- Il Modello 231 si applica a tutti i destinatari, sia interni, sia esterni alla Società, come individuati nella Mappatura di commissione dei reati (documento n.3 del Modello 231).
- Il Modello 231 è stato realizzato sulla base dei più recenti aggiornamenti normativi entrati in vigore con la Legge 9 ottobre 2023, n.137, che ha modificato gli artt. 24, 25 octies.1 e 25 undecies del D.lgs. n.231/2001; inoltre, il Modello è aggiornato alla modifica apportata dal D.lgs. 10 marzo 2023, n.24 per la gestione delle segnalazioni (*whistleblowing*).

Indice

| | |
|---|----|
| 1) Premessa | 2 |
| 2) Descrizione del quadro normativo di riferimento | 2 |
| 2.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni | 2 |
| 2.2 Fattispecie di reati e di illeciti amministrativi | 3 |
| 2.3 Apparato sanzionatorio | 4 |
| 2.4 Modelli di organizzazione, gestione e controllo | 4 |
| 2.5 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni di categoria | 5 |
| 3) Strumenti di <i>governance</i> e attività della Cristoforetti Servizi Energia S.p.A..... | 5 |
| 4) Il progetto e la metodologia adottati dalla Società | 5 |
| 5) Struttura del Modello 231 adottato dalla Società | 6 |
| 5.1 Obiettivi e principi generali del Modello 231 | 7 |
| 5.2 La struttura del Modello 231 | 8 |
| 5.3 La gestione documentale del Modello 231 | 10 |
| 6) L'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. n.231/2001 | 10 |
| 6.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'OdV | 11 |
| 6.2 Funzioni e poteri dell'OdV | 12 |
| 6.3 Assegnazione del budget all'OdV | 13 |
| 6.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV e flussi informativi | 13 |
| 6.6 Raccolta e conservazione delle informazioni | 14 |
| 6.7 Reporting dell'OdV verso gli organi societari | 14 |
| 7) Sistema disciplinare e sanzionatorio | 15 |
| 8) Formazione e comunicazione | 15 |
| 9) Adozione e criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello 231 | 15 |

Abbreviazioni utilizzate nel testo:

- Cristoforetti Servizi Energia S.p.A.: Società
- Decreto legislativo n.231/2001: Decreto oppure D.lgs. n.231/2001
- Modello di organizzazione, gestione e controllo: Modello 231 oppure Modello
- Organismo di Vigilanza: OdV

N.B. Le revisioni rispetto al testo precedente sono evidenziate in colore grigio.

N.B.1 Nel testo si intendono sempre entrambi i generi maschile e femminile, anche ove non dichiarato.

1) Premessa

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati di cui al D.lgs. n.231/2001⁽¹⁾ è stato aggiornato sulla base della realtà societaria rilevata a novembre 2023.

Il presente aggiornamento del Modello 231 è stato realizzato da un gruppo di lavoro interno della Cristoforetti Servizi Energia S.p.A., supportato da consulenti esterni.

2) Descrizione del quadro normativo di riferimento

2.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

Il Decreto legislativo n. 231 del 8 giugno 2001 rubricato “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento (adeguandosi ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia ha da tempo aderito) un regime di responsabilità amministrativa – riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale – a carico delle aziende per alcuni reati o illeciti amministrativi commessi, nel proprio interesse oppure a proprio vantaggio, da:

- *persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle aziende stesse o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’azienda medesima (c.d. soggetti “apicali”);*
- *persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.*

La responsabilità dell’azienda è aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, che, pertanto, resta regolata dal diritto penale comune.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella repressione di alcuni illeciti penali le aziende che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse il reato sia stato commesso.

Il Decreto ha inteso, pertanto, costruire un Modello di responsabilità delle aziende conforme a principi garantistici, ma con funzione preventiva; di fatto, attraverso la previsione di una responsabilità da fatto illecito direttamente in capo all’azienda, si vuole sollecitare quest’ultima ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia degli interessi penalmente protetti.

La nuova responsabilità introdotta dal D.lgs. n.231/2001 sorge soltanto nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata **nell’interesse** oppure **a vantaggio** dell’azienda: dunque non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, all’azienda, bensì anche nell’ipotesi in cui il fatto illecito trovi ragione nell’*interesse* dell’azienda.

Non è, invece, configurabile una responsabilità dell’ente nel caso in cui l’autore del reato o dell’illecito amministrativo abbia agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi.

¹ Il D.lgs. 8 giugno 2001, n.231, rubricato “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art.11 della legge 29 settembre 2000, n.300*”, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001.

N.B. Per la descrizione dei singoli reati e le modalità in cui il reato può essere commesso si fa riferimento, anche per una semplificazione e ottimizzazione nonché per garantire l'aggiornamento costante del Modello, alla "Tabella dei reati presupposti della responsabilità amministrativa ex D.lgs. n.231/2001" dell'associazione ASSO 231 scaricabile dal sito: http://www.asso231.it/1/pubblicazioni_1039937.html

2.2 Fattispecie di reati e di illeciti amministrativi

I reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico delle aziende sono i seguenti:

- **art. 24**, riferito ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- **art. 24-bis**, riferito ai delitti informatici e di trattamento illecito di dati;
- **art. 24-ter**, riferito ai delitti di criminalità organizzata;
- **art. 25**, riferito ai reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
- **art. 25-bis**, riferito al reato di falso nummario;
- **art. 25-bis 1**, riferito ai delitti contro l'industria e il commercio;
- **art. 25-ter**, riferito ai reati societari;
- **art. 25-quater**, riferito ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- **art. 25-quater 1 e quinquies**, riferito ad alcuni delitti contro la personalità individuale;
- **art. 25-sexies**, riferito ai reati di abuso di mercato;
- **art. 25-septies**, riferito ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- **art. 25-octies**, riferito ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- **art. 25-octies 1 e octies 1, comma 2**, riferiti ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- **art. 25-noves**, riferito ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- **art. 25-decies**, riferito al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- **art. 25-undecies**, riferito ai reati in ambito ambientale;
- **art. 25-duodecies**, riferito a reati per l'impiego i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- **art. 25-terdecies**, riferito a razzismo e xenofobia;
- **art. 25-quaterdecies**, riferito a frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- **art. 25-quinquiesdecies**, riferito ai reati tributari;
- **art. 25-sexiedecie**, contrabbando;
- **art. 25-septiesdecies**, delitti contro il patrimonio culturale;
- **art. 25-duodevicies**, riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

La responsabilità amministrativa sorge anche in relazione ai **reati transnazionali** (Legge 16 marzo 2006, n.146, artt. 3 e 10)² e per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato per gli enti che operano nell'ambito della **filiera degli oli vergini di oliva** (art. 12, Legge n. 9/2013).

² Precisamente: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; disposizioni contro le immigrazioni clandestine; favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

2.3 Apparato sanzionatorio

A carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono previste:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive (applicabili anche in via cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
 - pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste.

2.4 Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Aspetto caratteristico del Decreto è l'attribuzione di un valore esimente ai Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dall'azienda. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, l'azienda non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "*colpa organizzativa*".

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza l'azienda è tenuta.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei Modelli organizzativi:

- 1) la verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- 2) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto delinea il contenuto dei Modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'azienda in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

2.5 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni di categoria

Il Decreto prevede che i Modelli possono essere adottati, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti; a tal fine, il Modello della Società è stato redatto tenendo conto delle indicazioni espresse dalle Linee Guida di Confindustria, edizione giugno 2021.

3) Strumenti di *governance* e attività della Cristoforetti Servizi Energia S.p.A.

La Società è stata costituita il 29 dicembre 1995.

La Società è stata costituita il 29 dicembre 1995.

La Società ha la sede legale a Lavis (TN), Via Di Vittorio, 3 e unità a Legnano (MI), Padova, Trieste (TS) e Vercelli.

La Società occupa mediamente circa 120 dipendenti e applica il CCNL dell'Industria metalmeccanica e installazione di impianti.

Il capitale sociale è di 4.382 milioni di Euro, interamente sottoscritto e versato e composto da 4.382 azioni del valore di 1.000 Euro, così detenute: Cristoforetti S.p.A. 2.191; Cooperare S.p.A. 1.246; CPL Concordia Soc. Coop. 945.

La Cristoforetti Servizi Energia S.p.A. non è soggetta alla direzione e coordinamento di altre società, non è controllata da altre aziende e non controlla altre aziende.

L'attività principale è l'installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione codice ATECO n° 43.22.01.

Il rating di legalità della Società aggiornato al 4 novembre 2020 è di tre stelle su un massimo di tre.

La Società adotta un sistema di amministrazione tradizionale; l'amministrazione della Società è esercitata da un Consiglio di Amministrazione con un Collegio Sindacale composto di tre membri e due supplenti; l'organo di controllo contabile è una Società di revisione.

La scadenza degli esercizi contabili è il 31 dicembre.

Oltre al Presidente del CdA (Marco Cristoforetti), è stato nominato Amministratore Delegato (Mario Damioli). Al Direttore Operativo (Fabio Ghidoni) è assegnata una procura speciale quale Responsabile tecnico, Datore di lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e Delegato ambientale.

La Società adotta un Sistema di gestione ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 certificato dall'ente di certificazione DNV; inoltre è certificata secondo le norme ISO 50001 (gestione dell'energia), SA 8000 (Responsabilità sociale), UNI CEI 11352 (ESCO), il Regolamento (UE) 2015/2067 (Fgas) e possiede diversi attestati SOA.

4) Il progetto e la metodologia adottati dalla Società

La decisione di dotarsi ed applicare un Modello di organizzazione ex D.lgs. n.231/2001 è stata adottata dall'organo amministrativo della Cristoforetti Servizi Energia S.p.A. nel 2016.

La decisione, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è stato un atto di responsabilità sociale nei confronti dei propri soci, clienti, fornitori, oltre che della collettività.

Nel 2019 la Società ha quindi inteso aggiornare il Modello 231, attività di seguito denominata "*Progetto*".

La metodologia scelta per eseguire il Progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

Il Decreto indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal Decreto (processi cosiddetti "sensibili").

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è stata l'analisi della struttura societaria ed organizzativa della Società, svolta al fine di meglio comprendere l'attività della stessa e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale con le figure di riferimento della Società ha permesso di confrontare le attività aziendali con tutte le possibilità di reato previste dal Decreto e, di conseguenza, individuare i processi/attività sensibili.

Successivamente sono stati analizzati e formalizzati, per ogni processo/attività sensibile individuato nelle precedenti fasi, le modalità di svolgimento, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti, gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al Decreto.

Al termine dell'attività sopra descritta è stato definito l'aggiornamento del **Modello ai sensi del D.lgs. n.231/2001**, articolato in tutte le sue componenti secondo le disposizioni del Decreto e le indicazioni contenute nei codici di comportamento predisposti da Confindustria.

L'analisi è stata incentrata anche sulla rilevazione delle attività e procedure di controllo esistente con particolare riferimento a:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- individuazione dei compiti;
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- attività di monitoraggio, al fine di consentire l'aggiornamento periodico/tempestivo delle deleghe e del sistema di controllo.

Le interviste sono state realizzate da professionisti esperti di gestione del rischio, analisi dei processi e consulenti legali, affiancati dalle risorse di Cristoforetti Servizi Energia S.p.A. dedicate al Progetto.

Al termine di quest'attività è stata definita una **Mappatura dei rischi** dei processi/attività sensibili verso cui indirizzare l'attività di analisi.

In conclusione, per garantire la risoluzione di eventuali gap rilevati con l'iniziale analisi del rischio sono state formalizzate diverse raccomandazioni contenute in uno specifico **Piano degli interventi**.

In quest'ottica, per quanto concerne la commissione dei potenziali reati mediante comportamenti non conformi alle direttive e metodiche dettate e previste dalla Società, le principali misure preventive presenti nel Modello adottato sono:

1. una efficace informazione e comunicazione interna dei principi e delle metodiche definite nel Modello 231;
2. la costante sorveglianza da parte dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231;
3. la garanzia dei flussi informativi nei confronti dell'OdV.

I documenti messi a disposizione dalla Società al gruppo di lavoro e consultati per la realizzazione del Modello nonché i rilievi documentali ed emersi nel corso dei sopralluoghi sono elencati nell'allegato "*Check list documentale e sopralluoghi 2020*", che costituisce parte sostanziale e integrante del presente documento.

5) Struttura del Modello 231 adottato dalla Società

5.1 Obiettivi e principi generali del Modello 231

L'obiettivo del Modello 231 della Cristoforetti Servizi Energia S.p.A. è di configurare, adottare, verificare, mantenere aggiornato e migliorare un sistema di gestione strutturato ed organico di strumenti e di attività di controllo volto a prevenire, per quanto possibile, situazioni, eventi e condotte che possono determinare una colpa organizzativa della Società per i reati contemplati dal D.lgs. n.231/2001.

I principi generali cui si ispira il Modello 231 della Società, al fine di inquadrare al meglio gli obiettivi da perseguire, il perimetro applicativo, l'ampiezza dei controlli e ogni altra sua componente essenziale sono di seguito illustrati.

Principio cautelare ex art.39. c.1 del D.lgs. n.231/2001

Il Modello 231 non è solo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi – come imposto dall'art. 6, c.1, lettera a) del D.lgs. n.231/2001 – ma anche ad operare in modo cautelare nel regolare ex ante eventuali situazioni che potrebbero pregiudicare, sul piano procedimentale, l'efficace difesa dell'ente.

Tra queste eventualità anche possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante.

A tal fine, il Modello 231 prescrive che, nel caso in cui il legale rappresentante fosse indagato per un reato presupposto ex "231", questo non può nominare il difensore della Società. Deve essere quindi un soggetto specificamente delegato dalla Società a nominare il difensore che tuteli gli interessi dell'azienda. Il principio applica l'art. 39, c.1, del D.lgs. n.231/2001 e le sentenze n.35387 del 2 settembre 2022 e n.32110 del 25 luglio 2023 della 3. sezione penale della Corte di Cassazione.

Concetto di idoneità del Modello

Affinché il Modello 231 risulti adottato in modo idoneo, esso si focalizza su alcuni elementi fondamentali:

1. i risultati derivanti da un'analisi dei rischi che sia effettivamente in grado di individuare le attività e i processi operativi della Società nell'ambito dei quali potrebbe verificarsi la commissione degli illeciti rilevanti ai fini della responsabilità ex D.lgs. n.231/2001 (documento n.3 *Mappatura*);
2. la definizione dei meccanismi preventivi relativi sia alla modalità di svolgimento delle attività, sia al controllo da garantire attraverso l'istituzione dell'OdV (documento n.7 *Protocollo monitoraggio OdV*);
3. l'indicazione di obblighi informativi da e verso l'OdV (documento n.6 *Flussi informativi*);
4. l'elaborazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei presidi di prevenzione e delle misure organizzative stabilite;

Requisito dell'efficacia dell'attuazione del Modello

Il Modello 231 intende soddisfare questo principio tramite:

1. le verifiche periodiche del Modello (documento n.7 *Protocollo monitoraggio OdV*), laddove siano scoperte significative violazioni delle procedure e dei protocolli stabiliti, ovvero quando intervengono mutamenti nella struttura organizzativa e nell'attività operativa;
2. l'efficacia del sistema disciplinare nel sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative indicate all'interno del Modello 231;
3. le attività di verifica del concreto funzionamento delle azioni correttive previste dal Modello 231 (documento n.7 *Protocollo monitoraggio OdV*).

Adeguatezza

Il Modello 231 adottato è adeguato rispetto:

1. ai reati previsti dalla normativa, ai controlli previsti dal Modello e dalle procedure cui lo stesso rinvia;
2. alla specifica realtà organizzativa e operativa della Società;
3. al coordinamento ed all'integrazione con gli altri sistemi di gestione e controllo aziendale esistenti ed al rinvio all'impianto documentale esistente (documento n.2 *Quadro sinottico*).

Efficienza e flessibilità

Il Modello 231 così realizzato risponde al principio di efficienza inteso come congruenza fra la complessità del Modello stesso e la sua sostenibilità in termini economici, finanziari e organizzativi. La Società è in costante divenire e per tale motivo il Modello adottato risponde anche al principio della flessibilità in modo da adattarsi con il minor impatto possibile alle diverse esigenze che possono sorgere.

Attuabilità e condivisione

Il Modello 231 è stato redatto in modo che la sua attuazione sia realizzabile in tutte le sue fasi ed in tutti i suoi aspetti, e per tale motivo esso è stato costruito in modo condiviso dai diversi destinatari.

Dinamicità e validità temporale

Le attività di verifica di adeguatezza del Modello 231 (documento n.1 *Descrizione del Modello*) e della *Mappatura dei rischi* (documento n.3) avvengono in modo continuo e il loro aggiornamento con cadenza almeno annuale.

Estensione

Il Modello 231 è stato sviluppato in relazione a tutte le aree della Società e la sua diffusione è estesa a tutti coloro che operano per conto della Società, sia al suo interno, sia ed esterno (i cosiddetti "destinatari").

Comprensibilità

Il Modello 231 è stato realizzato non per essere una teorica esposizione di procedure tecnico-giuridiche da esibire come prova di tutela nell'ipotesi che si sia verificato un reato, ma in modo comprensibili al fine di fornire una visione trasparente delle problematiche rilevate e di come esse sono state affrontate.

I documenti del Modello sono stati espressi in modo chiaro e redatti con un linguaggio idoneo ad essere compreso da coloro che poi gli dovranno applicare e/o verificare, con ricorso anche a rappresentazioni grafiche (documento n.2 *Quadro sinottico*) oppure tabellari (documento n.3 *Mappatura*).

Prudenza

Il principio di prudenza è concretizzato nel Modello 231 attraverso l'utilizzo nella *Mappatura dei rischi di commissione di reati* (documento n.3) di metodi idonei a rilevare i rischi senza sottovalutarne l'effettiva portata.

Coerenza

Il Modello 231 mostra coerenza tra i documenti e i destinatari del Modello e i presidi di controllo individuati (documenti della serie 10).

Comparabilità e verificabilità

Nel Modello 231 tutte le informazioni e i dati in esso contenuti sono comparabili e verificabili nel tempo.

Effettività dell'attività di vigilanza

Il requisito dell'effettività dell'attività di vigilanza esercitata dall'OdV è presente nell'insieme di regole che l'OdV deve rispettare e adottare per dimostrare concretamente la vigilanza (documento n.7).

Neutralità e imparzialità

La predisposizione del Modello 231 della Società è stata fatta da un gruppo di lavoro con un adeguato grado di indipendenza, affinché potesse rilevare in autonomia le possibili aree di rischio nelle quali intervenire.

Prevalenza della sostanza sulla forma

L'obiettivo posto nella realizzazione del Modello 231 è stato quello di verificare in primo luogo gli aspetti sostanziali del Modello, lasciando ai requisiti formali una funzione probatoria dell'efficacia del Modello stesso.

5.2 La struttura del Modello 231

Il Modello 231 adottato dalla Società si compone di:

0. Indice.

1. La **Descrizione del Modello 231**, che costituisce la parte generale contenente la descrizione del Decreto, le modalità, gli obiettivi e la struttura del Modello, i riferimenti **all'OdV** (capitolo 6), i riferimenti al **Sistema sanzionatorio** (capitolo 7), alla **formazione, all'informazione ed all'aggiornamento del Modello** (capitoli 8 e 9).
2. Il **Quadro sinottico del Modello**, che rappresenta il suo funzionamento e le correlazioni tra le sue parti.
3. La **Mappatura dei rischi di commissione dei reati**, che contiene l'elencazione delle fattispecie di reato previsti dal D.lgs. n.231/01, la loro descrizione, le funzioni coinvolte e le attività aziendali a rischio, i documenti di riferimento e gli strumenti organizzativi da utilizzare per evitare la commissione dei reati, la probabilità che l'evento criminoso si verifichi e l'impatto che il verificarsi dell'evento ha sul contesto societario di riferimento, le raccomandazioni per il miglioramento del controllo dei rischi e le attività di monitoraggio adottate dall'OdV.
4. Il **Codice di comportamento**.
5. Il **Sistema disciplinare e sanzionatorio**.
6. Il **Protocollo dei flussi informativi all'OdV**.
7. Il **Protocollo dei monitoraggi dell'OdV**.
8. Il **Piano di informazione e formazione**.
9. Il **Piano degli interventi**.
10. I vari **Protocolli** e le **Procedure del Modello 231**.

Il Modello adottato dalla Società risponde a tutti gli obblighi legislativi del D.lgs. n.231/2001:

| Riferimenti al D.lgs. n.231/2001 | Elementi del Modello 231 |
|--|---|
| Art.6, c.1, lett. a): adozione di un Modello | 1. Descrizione del Modello, cap. 4 e 5 |
| Art.6, c.1, lett. b e d): adozione di un OdV | 1. Descrizione del Modello, cap. 6 |
| Art.6, c.2, lett. a): individuare le attività a rischio di reato | 3. Mappatura dei rischi di reato |
| Art.6, c.2, lett. b): programmare la formazione e attuare le decisioni | 1. Descrizione del Modello, cap. 8 4. Codice di comportamento 7. Protocollo dei monitoraggi dell'OdV 8. Piano informazione e formazione 9. Piano degli interventi 10. Protocolli e Procedure |
| Art.6, c.2, lett. c): modalità per gestire le risorse finanziarie (assicurare la trasparenza e la tracciabilità delle risorse finanziarie) | 1. Descrizione del Modello, cap. 6.1: budget dell'OdV 10. Protocolli e Procedure |
| Art.6, c.2, lett. d): obblighi di informazione all'OdV | 6. Protocollo dei flussi informativi all'OdV 10.5 Procedura per la tutela della persona che segnala (<i>whistleblowing</i>) |
| Art.6, c.2, lett. e): sistema sanzionatorio | 5. Sistema disciplinare e sanzionatorio |

Tutti i documenti che costituiscono il Modello 231 e gli ulteriori documenti aziendali correlati al Modello sono desumibili nella *Mappatura dei rischi di reato* (documento n.3 del Modello).

Tra questi documenti, si ritengono indispensabili ai fini dell'integrità del Modello 231, e come tale ne costituiscono parte sostanziale ai fini della prevenzione della commissione di reati:

- il contenuto di tutta la documentazione adottata dalla Società nell'ambito del Sistema di gestione adottati (ISO, ecc.), con particolare riferimento alle procedure adottate, agli esiti degli audit e del Riesame di direzione, deve intendersi integralmente richiamata e deve considerarsi parte integrante del Modello 231 della Cristoforetti Servizi Energia S.p.A.;

- il contenuto di tutta la documentazione adottata dalla Società in materia di sicurezza sul posto di lavoro, con particolare riferimento anche al Documento di Valutazione dei rischi, alle registrazioni ed alle procedure e istruzioni operative adottate, deve intendersi integralmente richiamata e deve considerarsi parte integrante del Modello 231 della Società;
- i documenti e le registrazioni correlate e richiamate nei vari documenti del Modello 231, per esempio: le licenze, le concessioni, le abilitazioni e le autorizzazioni in possesso della Società (Albo Gestori Ambientali, ecc.); Atto costitutivo e Statuto; Organigrammi; il GDPR adottato ai sensi del Regolamento UE 2016/679; il MUD, i FIR, il Registro carico e scarico dei rifiuti; le deleghe e le procure; ecc.

N.B.1 Il Modello 231 si completa con il Regolamento dell'OdV, documento di pertinenza dello stesso OdV.

5.3 La gestione documentale del Modello 231

La cartella cartacea ed elettronica della documentazione del Modello 231 è costruita secondo un preciso "Albero" che permette una efficace gestione del Modello 231 all'interno della Società, affinché i documenti del Modello 231 ed altre informazioni attinenti:

- siano catalogati e conservati in modo protetto, omogeneo ed aggiornati;
- siano consultabili da tutti i dipendenti della Società all'interno della rete Intranet aziendale;
- siano correlati con il Sistema di gestione adottato dalla Società.

Nella cartella non sono disponibili i documenti di pertinenza esclusiva dell'attività dell'OdV: verbali, rapporti, audit, ecc.

L'Albero della cartella cartacea ed elettronica del Modello 231 è così costituito:

1. I documenti del Modello 231
2. Elementi di correlazione con altri documenti aziendali (Sistemi ISO, ecc.)
3. La normativa di riferimento (link al sito http://www.asso231.it/1/pubblicazioni_1039937.html)
4. Attività di informazione: news, ecc.
5. Attività di formazione
6. Il Sistema disciplinare
7. Le comunicazioni dell'OdV di interesse pubblico
8. Il Regolamento dell'OdV
9. Altro
10. Archivio

L'Albero è gestito da una apposita funzione individuata all'interno della Società.

6) L'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. n.231/2001

In base alle previsioni del D.lgs. n.231/2001, art. 6, comma 1, lett. a) e b), Cristoforetti Servizi Energia S.p.A. può essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto, se l'organo dirigente ha, fra l'altro, affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di valutarne l'aggiornamento ad un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, denominato Organismo di Vigilanza (OdV).

I requisiti principali dell'OdV, così come proposti dalle Linee guida emanate da Confindustria edizione giugno 2021, fatti propri anche dagli organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate, sono:

- l'autonomia e l'indipendenza;
- la professionalità;
- la continuità di azione;
- la conoscenza dei processi aziendali.

6.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'OdV

L'OdV della Società è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione. I componenti dell'OdV restano in carica per la durata massima di tre anni.

Il Decreto non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'OdV. In assenza di tali indicazioni, la Società ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e dagli indirizzi ricavabili dalla giurisprudenza pubblicata, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'OdV è preposto ed il rispetto dei requisiti sopra esposti.

Considerando le peculiarità aziendali, la Società ha optato per una composizione plurisoggettiva del proprio OdV, con l'eventuale partecipazione di uno o più componenti interni e di professionisti esterni, in quanto tale scelta consente di costituire un organismo che sia in grado di soddisfare i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità sopra richiamati; la continuità di azione è garantita dall'incarico triennale.

I componenti dell'OdV sono individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società, di cui sono stati acquisiti e valutati il curriculum vitae e raccolte adeguate referenze.

I componenti dell'OdV sono rieleggibili.

L'OdV cessa per scadenza del termine del periodo stabilito in sede di nomina, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dell'Organismo stesso, che deve essere effettuata quanto prima.

Se, nel corso della carica, un componente dell'OdV cessa dal proprio incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova nomina, il componente rimane in carica.

Il compenso per la qualifica di componente esterno dell'OdV è stabilito per tutta la durata del mandato dal Consiglio di Amministrazione e deve essere congruo all'attività da svolgere e alle responsabilità conseguenti al fine di garantire un'efficace azione di vigilanza; esso è stabilito per essere in linea con la sentenza n. 9258/12 del Tribunale di Milano, sezione V Civile, che chiarisce che il compenso per i componenti dell'OdV deve essere definito in relazione al tempo impiegato per lo svolgimento dell'incarico.

La nomina quale componente dell'OdV è subordinata dalla presentazione e valutazione di un curriculum vitae ed è condizionata dalla presenza di requisiti soggettivi di eleggibilità. In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'OdV deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di motivi di ineleggibilità quali:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con Cristoforetti Servizi Energia S.p.A., tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'OdV;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni al capitale sociale della Società di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna anche non passata in giudicato ed anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto o delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovessero configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica.

Al fine di garantire la necessaria stabilità al componente dell'OdV, la revoca dei poteri propri dell'OdV e l'attribuzione di tali poteri ad altri soggetti potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad

interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'OdV potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa annuale al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta, l'omessa redazione del programma di vigilanza;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), Decreto, risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto ovvero da provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'OdV.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un organismo *ad interim*.

6.2 Funzioni e poteri dell'OdV

Le attività realizzate dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'operato dell'OdV, in quanto l'organo dirigente ha la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello 231.

L'OdV potrà giovare sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società, ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'OdV di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

All'OdV sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto.

Pertanto, all'OdV è affidato il compito di vigilare in generale:

- sulla reale (e non meramente formale) efficacia del Modello 231 e sulla sua adeguatezza rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati per cui trova applicazione il D.lgs. n.231/2001;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari;
- sull'aggiornamento del Modello 231 nel caso in cui si riscontrassero esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali o normative.
- In particolare, all'OdV sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:
 - disciplinare il proprio funzionamento attraverso l'adozione di un regolamento delle proprie attività;
 - effettuare verifiche mirate (audit) su specifiche attività a rischio avendo libero accesso ai dati relativi;
 - promuovere l'aggiornamento della Mappatura dei rischi in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal Decreto e formulare al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte di aggiornamento o adeguamento del Modello;
 - coordinarsi con le funzioni aziendali di riferimento per valutare l'adeguatezza del Modello e delle relative procedure e definire eventuali proposte di adeguamento e miglioramento (regole interne, procedure, modalità di controllo) verificandone, successivamente, l'attuazione;
 - monitorare le iniziative di informazione/formazione, finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231 in ambito aziendale;
 - raccogliere e gestire le informazioni necessarie a fornire un quadro costantemente aggiornato circa l'attuazione del Modello;

- supervisionare il sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.lgs. n.231/2001, garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante;
- esprimere, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e di controllo, una valutazione periodica sull'adeguatezza del Modello 231 rispetto alle prescrizioni del Decreto, ai principi di riferimento, alle novità normative ed agli interventi giurisprudenziali di rilievo, nonché sull'operatività dello stesso;
- segnalare periodicamente al Consiglio di Amministrazione, in base alle rispettive competenze, eventuali violazioni di protocolli e/o procedure o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte;
- vigilare sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, ferma restando la competenza dell'organo deputato per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione degli elementi del Modello 231.

Il Consiglio di Amministrazione della Società curerà l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'OdV e dei suoi poteri.

I componenti dell'OdV sono tenuti al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui sono venuti a conoscenza a seguito dello svolgimento del proprio incarico.

La divulgazione di tali informazioni potrà essere effettuata solo ai soggetti e con le modalità previste dal Modello 231.

6.3 Assegnazione del budget all'OdV

Al fine di avvalersi di professionalità esterne e comunque al fine di adempiere efficacemente ai propri compiti, il Consiglio di Amministrazione assegna, ogni anno, un budget di spesa all'OdV tenuto conto delle richieste di quest'ultimo, che dovranno essere formalmente presentate al Consiglio di Amministrazione.

L'assegnazione del budget permette all'OdV di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal Modello 221 e secondo quanto previsto dal Decreto.

6.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV e flussi informativi

I flussi informativi all'OdV sono definiti nell'apposito protocollo (documento n.6 del Modello 231).

L'OdV deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna ad un indirizzo e-mail dedicato in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello 231 o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del Decreto.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal D.lgs. n.231/2001; a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società; a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- la persona che intende segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello può contattare e riferire direttamente all'OdV;
- l'OdV valuta discrezionalmente e sotto la propria responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, secondo quanto prescritto dall'art.6, comma 2-bis del D.lgs. n.231/2001.

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, devono essere inoltre obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal Decreto e che possano coinvolgere la Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti in relazione ai reati di cui al D.lgs. n.231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i rapporti di audit inerenti aree e/o processi sensibili ai sensi del Decreto;
- le comunicazioni inerenti modifiche organizzative e societarie;
- le richieste, l'eventuale erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- l'affidamento di appalti a seguito di gare a livello nazionale o europeo ovvero a trattativa privata;
- commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità;
- anomalie o criticità riscontrate nello svolgimento delle attività sensibili per l'applicazione del D.lgs. n.231/2001;
- segnalazioni ed eventuali eccezioni oppure situazioni che richiedono un aggiornamento del Modello;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

6.5 Gestione delle segnalazioni ai sensi dell'art.6, c.2-bis del D.lgs. n.231/2001

- La Società rientra tra i soggetti che devono applicare la procedura di tutela dei segnalanti ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera q), punto 3 del D.lgs. n.24/2023. A tal fine la Società ha elaborato una apposita procedura (documento 10.5 *Procedura per la tutela della persona che segnala (whistleblowing)*).
- In ragione di questa norma, l'OdV è stato nominato quale soggetto autonomo e indipendente preposto alla gestione del canale interno delle segnalazioni ex art.4, comma 2 del D.lgs. n.24/2023 e quindi deve raccogliere e gestire eventuali segnalazioni secondo quanto prescritto dal citato decreto.
- Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del D.lgs. n.231/2001, in accordo a quanto disposto nel documento 5. *Sistema disciplinare e sanzionatorio* sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

6.6 Raccolta e conservazione delle informazioni

Tutte le informazioni, segnalazioni, *report*, relazioni, previsti nel Modello 231 sono conservati dall'OdV in formato elettronico.

Anche tutti i colloqui che l'OdV intrattiene con i vari interlocutori devono essere verbalizzati.

I componenti uscenti dell'OdV devono provvedere affinché il passaggio della gestione dell'archivio avvenga correttamente ai nuovi componenti.

6.7 Reporting dell'OdV verso gli organi societari

L'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'efficacia ed osservanza del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. A tal fine, l'OdV predisponde:

- con cadenza annuale, una relazione informativa, relativa all'attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- immediatamente al verificarsi di violazioni accertate del Modello 231, con presunta commissione di reati, una comunicazione da presentare al Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza;

Nell'ambito del *reporting* annuale sono affrontati i seguenti aspetti:

- controlli e processi di auditing svolti dall'OdV oppure su incarico dell'OdV ed esito degli stessi;
- stato di avanzamento di eventuali progetti di implementazione/revisione di processi sensibili;
- eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedono aggiornamenti nell'identificazione dei rischi o variazioni del Modello;
- eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;
- altre informazioni ritenute significative;
- valutazione di sintesi sull'adeguatezza del Modello 231 rispetto alle previsioni del Decreto.

Gli incontri con gli organi societari cui l'OdV riferisce devono essere documentati e registrati in un apposito Libro Verbali.

L'OdV cura l'archiviazione della relativa documentazione (cartacea e/o informatica).

7) Sistema disciplinare e sanzionatorio

Il D.lgs. n.231/2001 indica, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello 231, l'introduzione di un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso. La Società si è dotata a tal fine di un apposito *Sistema disciplinare e sanzionatorio* del Modello 231 (documento n.5 del Modello 231).

8) Formazione e comunicazione

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello 231, assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso, all'interno ed all'esterno della propria organizzazione secondo l'apposito *Piano di informazione e formazione* (documento n.8 del Modello 231).

9) Adozione e criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello 231

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello 231, anche su segnalazione dell'OdV, e del suo adeguamento in funzione di modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie per:

- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- cambiamenti delle aree di *business*;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli;
- significative violazioni delle prescrizioni del Modello.

Il Modello 231 viene, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale.

Ad ogni modo, la Mappatura dei rischi di commissione di reato (documento n.3 del Modello 231) viene sottoposta con cadenza almeno annuale ad un riesame dell'OdV ed eventualmente ad un aggiornamento, se ritenuto necessario, da parte del Consiglio di Amministrazione.



Il Modello 231 entra in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Cristoforetti Servizi Energia S.p.A. e si ritiene applicabile nei confronti dei destinatari al momento della notifica agli stessi.
